



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER – SILENZIO ASSENSO

TAR Lazio, Roma, Sez. III, n.10095 dd. 26 giugno 2025 – paragrafo 14.4 delle L.G. 10.9.2010: integra una forma di silenzio assenso sul piano della procedibilità dell'istanza trascorsi 15 giorni dalla sua presentazione se la P.A. rimane inerte; sussiste un onere per la p.a. di esercitare i poteri istruttori – il titolo concessorio può sopravvenire anche in corso di procedimento

La vicenda riguarda l'istanza presentata da una Società operante nel settore delle energie rinnovabili relativa ad un progetto di impianto fotovoltaico e relative opere connesse, da realizzarsi nel territorio di un Comune su un terreno di proprietà privata – ricadente in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1) e c-quater, d.lgs. n. 199/2021 – su cui la Società aveva acquisito preliminarmente il diritto di superficie, mentre le opere connesse interessavano alcune aree demaniali. Trascorsi tre mesi dalla presentazione dell'istanza, la Società aveva richiesto informazioni, cui l'ufficio regionale rispondeva rappresentando che la domanda era *"in attesa di essere presa in carico da parte dei tecnici istruttori"*. L'istante chiedeva alla Regione di provvedere nel minor tempo possibile, e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di avviare il procedimento per l'ottenimento dell'AU ed a convocare la Conferenza dei Servizi decisoria prevista, senza ottenere alcun riscontro. Dopo quasi 8 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di AU, la Regione, in sede di preliminare verifica istruttoria, comunicava alla ricorrente di aver rilevato alcune lacune documentali e richiedeva integrazioni onde valutare la procedibilità della domanda. Nella medesima nota, invitava a provvedere alla regolarizzazione della domanda entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, pena il rigetto dell'istanza.

La ricorrente provvedeva a produrre la documentazione e a fornire chiarimenti, presentando altresì istanza di concessione presso il Servizio Demanio e Patrimonio regionale avente ad oggetto il tratto dell'elettrodotto di connessione dell'impianto che attraversava il corso d'acqua interessato. Nondimeno, la Regione trasmetteva alla Società il preavviso di rigetto dell'istanza di A.U., rilevando la carenza di un requisito di procedibilità e di ammissibilità dell'istanza, costituito dal nulla osta/concessione demaniale per il cavidotto. A tale nota faceva seguito, nonostante le osservazioni presentate dalla ricorrente, il provvedimento di archiviazione dell'istanza per la ritenuta carenza *"del requisito essenziale relativo al titolo di disponibilità delle aree in assenza della concessione demaniale ovvero del nulla osta al suo rilascio"*. La Società impugnava il provvedimento avanti al TAR per il Lazio sotto plurimi aspetti.

La sentenza in commento chiarisce, innanzitutto che il paragrafo 14.4 delle Linee guida di cui al d.m. 10.9.2010, nel disciplinare il procedimento per l'autorizzazione unica, stabilendo che *"Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 ..., ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato"*, integra una forma di *"silenzio-assenso"* operante (esclusivamente) *"sul piano della procedibilità dell'istanza, quale misura volta a determinare un'accelerazione procedimentale e a favorire un esame nel merito delle relative richieste"* (come già chiarito da Cons. St., IV, 22.1.2025, n. 466).

Per conseguenza non può disporsi un'archiviazione del procedimento su un'inerzia mantenuta dalla P.A. nell'avviarlo. Tuttavia, l'annullamento del provvedimento di archiviazione, che è retto dalle disposizioni della legge regionale, presuppone che tale legge debba essere applicata nella fattispecie. Alla luce dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente, il Giudice amministrativo ha, dunque, inviato gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni della legge della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/2024 con riferimento alla individuazione e disciplina delle aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti FER, alla luce delle previsioni di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Rispetto, infine, alla dimostrazione della disponibilità dell'area su cui realizzare le opere connesse il TAR afferma che, ove tale disponibilità passi attraverso la concessione di superfici o di risorse pubbliche, il titolo non deve essere acquisito anteriormente al procedimento unico e possa, invece, confluirvi anche in corso di procedimento.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202502049&nomeFile=202510095_01.html&subDir=Provvedimenti